

Elementi per l'interpretazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) avente come titolo "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno in situazioni di handicap"

di Manuela Colombari, su consulenza dell'Avv.to Federico Gualandi

Atteso da tre anni, in quanto applicazione della Legge finanziaria 27/12/2002, e voluto dall'ex Ministra Letizia Moratti per razionalizzare (leggi diminuire) la spesa relativa ai docenti di sostegno statali, il DPCM n. 185/2006 (uscito nella Gazzetta Ufficiale del 19/5/06) prevede alcuni cambiamenti ai quali bisogna prestare molta attenzione soprattutto perché, da diverse parti, sono giunte segnalazioni di ipotesi di *utilizzo "improprio" della nuova normativa*.

I cambiamenti rispetto all'attuale quadro sono i seguenti:

All'art 2:

- I genitori o gli esercenti la potestà parentale o tutela dell'alunno dovranno presentare **richiesta documentata** alle AUSL, le quali dovranno disporre **accertamenti collegiali**.
- Questi accertamenti collegiali dovranno essere **effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta** e dovranno terminare con **apposito verbale** di individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap. Il verbale, sottoscritto da tutti i componenti il collegio dovrà contenere indicazione della patologia accertata con riferimento alle classificazioni internazionali dell'OMS (ICD 10) ed il **termine di rivedibilità dell'accertamento**.

- Questi accertamenti sono propedeutici alla redazione della Diagnosi Funzionale cui provvede l'Unità multidisciplinare prevista dall'art 3 comma 2 del DPR 24.2.1994, **anche** (che significa **non obbligatoriamente**), secondo i criteri di classificazione di disabilità e salute dell'OMS (ICF)
- Il **verbale di accertamento** ed il documento relativo alla **Diagnosi Funzionale saranno trasmessi ai genitori** e da questi ultimi all'Istituzione Scolastica presso cui l'alunno si iscrive.

All'art. 3:

- Al verbale e Diagnosi Funzionale fanno seguito il PDF ed il PEI da **definire entro il 30 luglio** di ogni anno; in sede di formulazione del PEI **vanno indicate le risorse necessarie, compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno**.

All'art 5:

- Queste disposizioni si applicano agli accertamenti che saranno effettuati dopo l'entrata in vigore del DPCM.

In merito alla portata dei cambiamenti sopra riportati ed all'eventuale variazione delle funzioni dello Psicologo in servizio nelle AUSL - ed in particolare nelle Unità operative destinate alla certificazione di handicap, così come previsto dalla Legge 104/92

- risulta necessario chiarire quanto segue:
- La definizione di **richiesta documentata**, e non

Dentro le regole: vincoli e opportunità

- di semplice richiesta, può essere interpretata nel senso che gli accertamenti per la definizione diagnostica debbono essere fatti in precedenza e solo sulla base di questi esiti, dei quali vanno prodotti documenti, i genitori possono fare richiesta "documentata" dell'individuazione del figlio come alunno portatore di handicap.
- Per quanto riguarda il **termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta** per effettuare l'accertamento collegiale, si ricorda che il termine previsto dal DPR 24/2/1994 per l'accertamento da parte dello specialista o dello psicologo esperto in età evolutiva era di dieci giorni e non era necessaria richiesta documentata; vale a dire che, teoricamente, in dieci giorni si sarebbero dovuti fare sia gli accertamenti diagnostici, sia la certificazione di handicap ai fini scolastici.
 - Per quanto concerne il collegio che effettua gli accertamenti, indicando la patologia ed il termine di rivedibilità, non viene specificato da chi deve essere composto; ricordiamo che un collegio, per essere tale, di sicuro deve essere costituito da almeno 3 persone. A tal proposito è necessario rammentare che il DPR 24.2.1994 (DPR citato per l'art 3 nel DCPM 185/2006) all'art 2 recita: all'individuazione dell'alunno come persona handicappata (ai solo fini di integrazione scolastica) provvede "lo specialista... ovvero lo **psicologo esperto in età evolutiva** in servizio preso le UUSSLL o in regime di convenzione con le medesime". Risulta evidente che ciò non sarà più possibile, in quanto è previsto un accertamento collegiale, ma poiché nel DPCM appena uscito non vengono contestate in nessun punto le figure professionali già individuate dalla precedente norma (DPR 24/2/04) è opinione dello scrivente Ordine Professionale che tale collegio dovrebbe essere composto dalle due professionalità già individuate dalla precedente norma, integrate da almeno un altro specialista da definire.
 - A proposito di **Diagnosi funzionale**:
 - la composizione della unità multidisciplinare, prevista dal **DPR 24/2/1994**, è stata **definita da ormai 12 anni, quindi non cambia nulla**, nella sostanza, rispetto all'attuale organizzazione. In particolare, se andava bene che fino ad ora i colleghi Psicologi presso le AUSL della regione facessero le diagnosi funzionali non si vede come e per quale motivo il DPCM 185/2006 debba cambiare questa operatività.
 - Inoltre, sempre il DPR 24/2/1994 all'art 3, comma 1, definisce cosa si intenda con diagnosi funzionale e cioè **descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico** (quindi coinvolge necessariamente anche lo psicologo) e al comma 2 individua l'unità multidisciplinare composta da medico specialista nella patologia segnalata, specialista in neuropsichiatria infantile, terapeuta della riabilitazione operatori sociali. Proseguendo la lettura del comma 2 ci si rende conto, però, che si sottolinea la necessità di una duplice lettura della situazione problematica, da un lato clinico e dall'altro psico-sociale, con ciò rafforzando la necessità della presenza dello psicologo.
- Questo Ordine professionale ha scritto anche all'Assessorato alla Salute della Regione Emilia Romagna ed al Coordinamento regionale degli ex Provveditorato agli Studi, ora Centro Servizi Amministrativi, dando la disponibilità ad un incontro per poter offrire un contributo, come categoria, all'applicazione omogenea di questo DPCM nel territorio regionale, nella tutela fondamentale dei diritti degli alunni in situazione di handicap.